




Comune dell'Aquila

prot. USCITA
(INTERNO)

N. 40588 del

11/05/2015



Corpo di Polizia Municipale

ORDINANZA nr. 169 del 11 maggio 2015

OGGETTO: 88a Adunata Nazionale Alpini – Istituzione senso unico in Via Pescara (tratto Via Zara/Via Strinella).

IL DIRIGENTE

Premesso che.

- nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2015 la Città Capoluogo ospiterà l'88ª Adunata Nazionale degli Alpini;
- che la suddetta manifestazione vedrà l'afflusso in città di centinaia di migliaia di persone;
- con Ordinanza Dirigenziale nr.166 del 08 maggio 2015 è stato chiuso al transito veicolare Viale Gran Sasso, per la presenza degli stands della manifestazione in oggetto;
- tale chiusura rende necessario la modifica del tragitto degli autobus di linea urbana;

Ritenuto di dover garantire provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità al fine di evitare possibili incidenti o pericoli alla circolazione pedonale e veicolare, nonché di limitare per quanto possibile i disagi a carico dei residenti e delle attività presenti nelle aree interessate dagli eventi in programma;

Visti gli articoli 5, comma 3, 6, 7 e 37 del D. Leg.vo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della Strada);

Visto il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada);


Visto il D. Lgs 267/2000, (Testo Unico degli Enti Locali),

ORDINA

per i motivi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **l'istituzione dalle ore 14:00 del 11 maggio 2015 alle ore 24:00 del 20 maggio 2015 in:**

Via Pescara (tratto Via Zara/ Via Strinella):

- 1) del senso unico di marcia con percorrenza da Via Zara a Via Strinella;
- 2) del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri sul lato sinistro nel senso di marcia.
- 3) dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza all'intersezione con Via Strinella.



La presente ordinanza sarà notificata al Servizio comunale Manutenzione strade e segnaletica, per la predisposizione e l'installazione della prescritta segnaletica stradale, provvedendo nel contempo alla apertura provvisoria della segnaletica in contrasto con le disposizioni adottate.

Sarà notificata, inoltre:


Al Prefettura di L'Aquila;
Al Questura di L'Aquila;
Al Comando Provinciale dei Carabinieri L'Aquila;
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza L'Aquila;
Al Comando Provinciale Corpo Forestale L'Aquila;
All'Albo Pretorio;
All'A.S.L. N. 4 servizio 118;
All'A.S.M.;
All'A.M.A.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R.n.495/1992.

L'Aquila, 11 maggio 2015



IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Vecchione)

